



Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale Bilancio

CIRCOLARE N. 3

Prot. n. 433
Cl. 16.19.13/11

Roma, 08 Gennaio 2019

**A tutti gli Uffici centrali e periferici
Loro Sedi**

Oggetto: Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Ritenuta la necessità di ridefinire i limiti ed i criteri di massima per l'erogazione degli interventi assistenziali a favore del personale, disciplinati dalla circolare n. 43 del 29 settembre 2009, prot. 5111, che ha modificato le disposizioni già impartite con le circolari n. 81 del 28 maggio 1981, prot. 14838; n. 153 del 29 ottobre 1992, prot. 10660; n. 109 del 3 ottobre 1995, prot. 17365 e n. 202 del 14 dicembre 1998, prot. 23154, si dispone quanto segue relativamente ai soggetti beneficiari, agli eventi riconosciuti e agli importi da erogare, ai requisiti, ai limiti di spesa e alle procedure utili per l'accesso ai sussidi.

1) Limiti di spesa

Il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di bilancio e per fini di solidarietà nei confronti del proprio personale, ha la facoltà di erogare sussidi in favore del personale dipendente in servizio, ovvero di determinate categorie di familiari, i quali si trovino in condizioni di difficoltà economiche a causa di particolari eventi.

I suddetti interventi sono garantiti agli aventi diritto fino a concorrenza della disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa nell'esercizio finanziario di riferimento.

2) Soggetti beneficiari

Possono accedere ai sussidi, a domanda:

- i dipendenti del Mibac in attività di servizio, esclusivamente per spese sostenute nel periodo in cui ancora prestavano servizio.
- il personale Mibac in posizione di comando presso altre Amministrazioni, che per questo status non abbia diritto a prestazioni analoghe presso l'Amministrazione ove presta effettivo servizio.
- il coniuge, l'unito civilmente o il convivente di fatto superstite, ovvero, in caso di sua assenza o rinuncia, i figli, o coloro che abbiano sostenuto le spese funerarie per il decesso del dipendente stesso (entro il terzo grado di parentela).

Hanno diritto al beneficio i titolari di reddito familiare annuo certificato dall'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 25.000,00.

Le domande pervenute sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione sino a concorrenza delle risorse disponibili nell'esercizio di riferimento.



Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale Bilancio

Il dipendente può inoltrare istanza di intervento in relazione ad eventi concernenti i propri familiari solo nel caso in cui questi ultimi risultino a suo carico. Si considera a carico il componente del nucleo familiare che abbia un reddito non superiore alla soglia di esenzione da imposizione fiscale. Nell'ipotesi di decesso del coniuge, dell'unito civilmente, o del convivente di fatto, dei figli e genitori del dipendente, tale requisito non è necessario.

3) Eventi riconosciuti ed importi da erogare

1. Decesso del dipendente. Il beneficio è corrisposto esclusivamente al coniuge, all'unito civilmente, o al convivente di fatto superstite, ovvero, in mancanza di questi, ai figli, in presenza di fattura relativa alle spese sostenute per le esequie intestata al richiedente, per un importo massimo rimborsabile di euro **€ 1.000,00**. Per importi inferiori a € 1.000,00 si rimborsa l'intera spesa sostenuta.

2. Decesso del coniuge, dell'unito civilmente, o del convivente di fatto, dei figli e genitori del dipendente, in presenza di fattura relativa alle spese sostenute per le esequie intestata al richiedente, per un importo massimo rimborsabile di euro **€ 1000,00**.

3. Contributo *una tantum* in caso di grave infermità, così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. d, d.m. n. 278/2000¹, del dipendente o di familiari fiscalmente a carico documentate da idonea certificazione proveniente da strutture ospedaliere o medici ASL di importo pari ad **€ 700,00**. In caso di familiare parzialmente a carico, l'intervento può essere richiesto nella misura percentuale corrispondente al carico sostenuto. Il beneficio *una tantum* è corrisposto altresì a coloro che, già dipendenti MIBAC, siano affetti da assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e siano idonei a percepire la pensione di inabilità.

4. Spese per interventi chirurgici, degenze, cure e visite mediche specialistiche e accertamenti diagnostici relative ad una specifica patologia, cure odontoiatriche, acquisto di protesi, mezzi per la deambulazione, occhiali, lenti da vista e lenti a contatto (supportati da specifica richiesta medica), del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico.

La spesa minima in riferimento alla quale può essere richiesto l'intervento assistenziale dell'Amministrazione è pari a € 500,00, mentre l'importo minimo della singola fattura presentata non può essere inferiore a € 50,00.

Fermi restando i predetti limiti, in caso di spesa complessiva superiore a € 500,00 e sino a € 800,00, è rimborsato il 50% dell'onere sostenuto. Per le somme eccedenti € 800,00, e fino a un massimo di € 1.600,00, è corrisposto un importo pari al 30% dei costi sostenuti, il 10% sull'eventuale cifra superiore, secondo un sistema di divisione in fasce, fino ad un importo massimo erogabile di **€ 1.000,00**.

¹ In accordo all'art. 2, comma 1, lett. d, d.m. n. 278/2000, per grave infermità, si intende la condizione che affligge un familiare colpito da una delle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.



Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale Bilancio

Ai fini dell'accesso al beneficio, è possibile cumulare fatture di spesa inerenti a soggetti diversi, purché fiscalmente a carico, e presentare nel corso dell'anno civile un massimo di tre richieste di sussidio.

In ogni caso:

- In caso di eventi morbosi di diversa tipologia occorre presentare domande separate;
- qualora le diverse richieste siano riconducibili a fatture afferenti ad un medesimo oggetto (es. terapia prolungata nel corso del tempo), sono accorpate in un'unica richiesta.

Si intendono escluse dal sussidio le spese per interventi di chirurgia estetica, ad eccezione di quelli di chirurgia plastica ricostruttiva, le spese per interventi psicoterapeutici, le spese sostenute per l'acquisto dei farmaci e dei parafarmaci e le spese rimborsate da assicurazioni private o da altri enti.

In caso di domanda riguardante un familiare parzialmente a carico, si considera, ai fini della quantificazione dell'intervento, una quota della spesa sostenuta corrispondente alla percentuale del carico sopportato.

4) Presentazione istanze

Le istanze dovranno essere redatte sulla base del modello allegato e inoltrate alla Direzione Generale Bilancio, Ufficio Interventi assistenziali, corredate della documentazione di seguito elencata:

- Stato di famiglia o autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000;
- Fatture delle spese sostenute in copia semplice, unitamente alla marca da bollo ove superino il limite di legge di € 77,49. In caso di spese sostenute per familiare a carico, dichiarazione sostitutiva in applicazione al DPR 445 del 28 dicembre 2000, attestante che il richiedente beneficia delle detrazioni d'imposta per il suddetto familiare;
- Certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativa all'anno di presentazione della domanda, rilasciata dall'INPS e completa della D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica).
- Certificazione sanitaria richiesta nel caso di grave infermità;
- Dichiarazione del datore di lavoro del coniuge o di altro componente del nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia, attestante la non corresponsione di contributi per le spese in questione;
- Dichiarazione sostitutiva del richiedente che la spesa per la quale è stato richiesto il sussidio non è stata né sarà del tutto o in parte rimborsata da parte di compagnie assicurative o altri soggetti pubblici o privati;
- Dichiarazione del dipendente in posizione di comando in uscita da questa Amministrazione di non avere diritto e di non aver usufruito di analoga prestazione da parte della Amministrazione dove presta servizio in ragione del suo status di comando;
- Certificato di morte o autocertificazione ai sensi del DPR 445 del 28 dicembre 2000 per i decessi;
- Codice fiscale, dati domiciliari (indirizzo, cap e telefono) e dati bancari o postali (codice IBAN);
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Le istanze e relativa documentazione allegata devono essere inviate per mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), qualora il richiedente ne sia in possesso, all'indirizzo **mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it**. Si precisa che gli originali *delle fatture* dovranno essere in ogni caso inviati anche in forma cartacea entro 30 giorni dalla data di trasmissione in via telematica.



Ministero per i beni e le attività culturali

Direzione Generale Bilancio

In alternativa, le domande possono essere recapitate a mano o a mezzo posta, con raccomandata A/R, direttamente alla Direzione Generale Bilancio – Ufficio Interventi assistenziali - Via del Collegio Romano, 27, 00186 Roma RM - corredate della necessaria documentazione cartacea.

Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, l'Amministrazione si riserva di verificare, a campione, la veridicità dei dati dichiarati e di richiedere agli Enti direttamente interessati la documentazione pertinente, ai sensi dell'art.15 della L. n. 183/2011.

Termini

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno in corso. Le domande pervenute successivamente a tale data verranno lavorate nell'anno successivo.

Le richieste devono essere presentate entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'evento, ovvero della fattura in riferimento alla quale si richiede l'intervento assistenziale. Qualora siano presentate più fatture, ciascuna di esse non deve essere stata emessa in un periodo antecedente ai 12 mesi.

Il rispetto di tale termine sarà comprovato:

- Nel caso di invio a mezzo posta, dalla data della Raccomandata stessa;
- Nel caso di invio a mezzo PEC, dalla data della PEC;
- Nel caso di consegna a mano, dalla data apposta al momento dell'assunzione a protocollo delle domande.

L'inosservanza di tali termini determinerà il rigetto delle istanze.

Le istanze presentate in forma incompleta devono essere integrate con la opportuna documentazione, che dovrà comunque pervenire entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, pena esclusione, e mantengono l'ordine di priorità originariamente acquisito.

Si invitano tutti gli Uffici in indirizzo a dare la massima diffusione della presente circolare.

La presente circolare sarà pubblicata sulla rete Intranet al sito <http://www.rpv.beniculturali.it>.

Con la presente s'intendono superate le precedenti disposizioni di cui alle circolari:

- n. 81 del 28 maggio 1981, prot. n. 14838;
- n. 153 del 29 ottobre 1992, prot. n. 10660;
- n. 109 del 3 ottobre 1995, prot. n. 17365;
- n. 202 del 14 dicembre 1998, prot. n. 23153;
- n. 43 del 29 settembre 2009, prot. n. 5111

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo D'ANGELI)**